



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE

Decreto concernente le spese ammissibili, le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il controllo, di cui all'art. 4, comma 2 del Decreto interministeriale per l'attuazione dell'articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari per l'anno 2016

VISTO l'articolo 30, ed in particolare i commi 1 e 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, che prevedono, tra l'altro, l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

VISTO il comma 3 del predetto articolo 30 che affida l'attuazione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

VISTO l'articolo 1, commi 202 e 203 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”* che ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per la realizzazione delle azioni di cui al sopracitato articolo 30, comma 2, lettere c), d), e) ed f) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 marzo 2015 che ha adottato il Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 25 luglio 2016 che ha destinato i fondi alle diverse azioni previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia;

VISTO il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, concernente *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”*, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha ridotto in misura pari ad 1.000.000,00 di euro le risorse stanziare sul capitolo 2302 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE

e forestali per l'anno 2016;

VISTO che a seguito del decreto-legge sopracitato è stato predisposto il Decreto interministeriale che prevede il riparto delle risorse per la realizzazione delle azioni c), d) ed f) di cui all'art. 30 comma 2 del Piano, per un importo pari a 5.000.000,00 di euro;

VISTO che l'iter del sopracitato Decreto è in corso di perfezionamento;

VISTO che l'articolo 3 del citato decreto interministeriale prevede che la dotazione finanziaria del Fondo, per l'anno 2016, è ripartita secondo le lettere c), d), ed f) di cui all'art. 30 comma 2 Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133;

VISTO inoltre che l'articolo 4, comma 2, del citato decreto interministeriale prevede che con successivo provvedimento verranno definite le modalità di gestione del Fondo, in particolare le spese ammissibili, le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il controllo;

CONSIDERATO che il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, è di pertinenza del Centro di responsabilità "Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca", Missione 1 (9) Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - programma 1.5 politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6) Macroaggregato "Interventi" capitolo 2302 P.G. 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle spese ammissibili, delle modalità di concessione delle varianti, del monitoraggio, della rendicontazione, della verifica e del controllo.

DECRETA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce le spese ammissibili, le modalità di concessione delle varianti, il monitoraggio, la rendicontazione, la verifica ed il controllo di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale per l'attuazione dell'articolo 1, commi 202 e 203 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190 di riparto del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari per l'anno 2016, di seguito "Decreto".



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE

Articolo 2

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili e le modalità di rendicontazione, riguardanti anche la presentazione e l'attuazione del progetto esecutivo, sono indicate nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente Decreto.
2. La realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3 del Decreto e le relative voci di costo sono definite con apposita Convenzione, da stipulare tra la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, di seguito "Direzione" e l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito "ICE".

Articolo 3

Modalità di concessione delle varianti

1. Nella realizzazione del progetto esecutivo, l'ICE può apportare, all'interno della stessa azione di cui all'articolo 3 del Decreto, variazioni compensative tra gli importi delle voci di spesa previste dai piani finanziari relativi ai Paesi target.
2. Le variazioni compensative inferiori al 10% sono comunicate alla Direzione - Ufficio PQAI IV, che si riserva di approvarle concedendo il relativo nulla osta.
3. Eventuali variazioni superiori al 10%, previa presentazione di motivata richiesta da parte dell'ICE, devono essere approvate con provvedimento dalla Direzione - Ufficio PQAI IV.
4. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. Tale compensazione deve risultare da un quadro di raffronto tra il piano finanziario del progetto esecutivo approvato e la variante richiesta.
5. Deve essere altresì comunicata preventivamente alla Direzione - Ufficio PQAI IV qualsiasi modifica delle iniziative, delle attività approvate e dei soggetti coinvolti.
6. La richiesta di variante deve essere motivata e pervenire prima dell'effettuazione della stessa.
7. Non sono consentite variazioni per la voce "Spese generali".
8. La Direzione - Ufficio PQAI IV si riserva di comunicare ad ICE eventuali variazioni o modifiche da apportare al progetto esecutivo approvato.

Articolo 4

Monitoraggio

1. La Direzione - Ufficio PQAI IV effettua il controllo sullo stato di avanzamento del progetto esecutivo approvato, sulla base del piano di monitoraggio presentato dall'ICE, anche attraverso richieste e visite in loco da parte di commissioni a tal fine nominate.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRIGENTE

2. L'ICE è tenuta a prevedere, all'interno del piano finanziario generale, le spese per eventuali missioni relative al monitoraggio ed alla verifica, determinate nell'importo massimo del 2% della dotazione finanziaria del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Articolo 5

Rendicontazione

1. L'ICE, ai fini delle liquidazioni parziali e/o finali, è tenuta a presentare alla Direzione - Ufficio PQAI IV:
 - istanza di liquidazione;
 - relazione tecnico-amministrativa sull'attività svolta, che evidenzia gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto dal progetto esecutivo e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni;
 - rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità previste nell'allegato I del presente Decreto.
2. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, saranno a totale carico dell'ICE.
3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata nei termini stabiliti dalla Convenzione da stipulare.

Articolo 6

Verifica e controllo

1. Alle liquidazioni parziali ed al saldo si provvederà previo accertamento di una Commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Direzione - Ufficio PQAI IV.

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)